



Ordinanza Sindacale n. 108 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ulteriori disposizioni

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private.

CONSIDERATO che in ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha, tra l'altro, così disposto:

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel



rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

PRESO ATTO che lo stesso DPCM 26 aprile 2020 in relazione all'applicazione delle misure in esso previste, così dispone:

- Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
- Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
- Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

CONSIDERATO che con Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020 la Regione Calabria ha assunto, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto..... presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore
- È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti;
- È consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
- Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;

VERIFICATO che la lettura coordinata delle disposizioni non consente in alcun modo spostamenti motivati dalla necessità o possibilità di consumare cibi e bevande in locali con somministrazione esclusiva attraverso il servizio di tavoli all'aperto, non essendo tale attività equiparabile all'acquisto di generi alimentari come nel caso di ritiro di cibo preparato per asporto;

CONSIDERATA quindi l'attuale impossibilità allo svolgimento della attività di somministrazione di cibi e bevande con somministrazione esclusiva attraverso il servizio di tavoli all'aperto atteso che, ove dovessero essere presenti, gli avventori sarebbero passibili delle sanzioni richiamate sia nel DPCM 26 aprile 2020 che nella OPGR n. 37/2020.

CONSIDERATO che l'OPGR n. 37/2020 è intervenuta opportunamente equiparando le attività di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni di proprietà alla stregua delle attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, consentendo perciò ai



proprietari delle imbarcazioni di recarsi solo una volta al giorno nei luoghi di dimora delle imbarcazioni medesime per svolgere le suddette attività di manutenzione e riparazione.

CONSIDERATO che la suddetta disposizione avrà particolare impatto sul territorio comunale atteso che nello stesso insiste il Porto delle Grazie presso il quale sono ormeggiate numerose imbarcazioni ad uso privato.

VERIFICATO, in relazione alla possibilità di vendita di generi alimentari nei mercati all'aperto in forma ambulante, che nel caso del mercato settimanale che si tiene ogni martedì sul territorio del Comune di Roccella non risulta possibile in alcun modo garantire il rispetto di quanto prescritto in termini di sicurezza;

VERIFICATA l'opportunità di evitare che particolari luoghi del territorio comunale tradizionalmente utilizzati per l'attività motoria o per pratiche sportive individuali legate alla corsa e al fitwalking siano frequentati da un numero di persone che, nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali regionali, può rivelarsi tale da mettere a rischio il pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. Ciò anche in considerazione che le normative sopra richiamate producono effetti in un momento del tutto particolare connesso con il concomitante periodo festivo del 1 maggio.

ORDINA

1. E' fatto divieto assoluto di spostamento dalla propria abitazione per motivazioni diverse da quelle consentite dalla normativa nazionale e regionale in vigore ed in particolare per il consumo di cibi e bevande presso esercizi che praticano la somministrazione di cibi e bevande attraverso il servizio di tavoli all'aperto;
2. Per le suddette ragioni, non essendo in alcun modo possibile esercitare in concreto l'attività di somministrazione di cibi e bevande attraverso il servizio di tavoli all'aperto per assoluta impossibilità, sulla base delle vigenti normative nazionali e regionali, a ricevere clientela, e dovendosi evitare in ogni modo di far sorgere negli utenti il convincimento contrario, sollecitando uscite dalla propria abitazione che risultano assolutamente non consentite, è fatto divieto agli esercenti Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo le cui attività insistono sul territorio comunale, di avviare l'attività di somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;
3. Fino a tutto il 17 maggio è disposto il divieto di concessione di suolo pubblico per l'esercizio delle attività commerciali in occasione del mercato settimanale che si svolge il martedì nell'area sud del territorio del Comune di Roccella;
4. L'accesso all'area portuale del Porto delle Grazie per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni di proprietà è consentito ad una persona per imbarcazione e per una sola volta al giorno;
5. E' fatto divieto ai soggetti non residenti o domiciliati nel territorio Comunale di Roccella di svolgere attività motoria o sportiva individuale nell'intero tratto del lungomare Sisinio Zito, all'interno del compendio portuale Porto delle Grazie e lungo la strada che congiunge Via Cannolaro con la SP Roccella Gioiosa Ionica (Via Lacchi).



INVIA

Il presente provvedimento

- A SE il Prefetto di Reggio Calabria
- Al Responsabile dell'Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella Ionica per l'attuazione del presente provvedimento
- All'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza
- Alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza

AVVERTE

La presente ordinanza ha validità fino a tutto il 17 maggio 2020 salvo diverse disposizioni introdotte da nuovi ulteriori provvedimenti da parte delle autorità nazionali e regionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigenti normative in caso di violazione del divieto di spostamento dalla propria residenza o domicilio.

- -

Dalla residenza Municipale, 30/04/2020

Il Sindaco
Dott. Vittorio Zito

